



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia
Internazionale

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Circolare clienti n. 05/T/2019

Pieve di Soligo, 16 gennaio 2020

Oggetto: ADEMPIMENTO INVIO DATI TESSERA SANITARIA ENTRO IL 31/01/2020

L'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 prevede che il **Sistema Tessera Sanitaria**, metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

I soggetti tenuti alla trasmissione al STS dei dati relativi alle spese sanitarie sono:

- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);
- medici e odontoiatri;
- esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");
- iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
- iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- iscritti all'Albo dei veterinari.

A decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2019, sono diventati obbligati a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria anche gli iscritti (DM 22.11.2019):

- agli Albi della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;
- all'Albo dei biologi.



Per effettuare l'invio dei dati in esame è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al STS. Il soggetto obbligato può provvedere direttamente all'invio ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria / soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve possedere la specifica abilitazione ottenuta attraverso la funzione "Gestione deleghe" presente nell'area riservata del sito Internet del STS.

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "criterio di cassa". I dati relativi alle spese sanitarie sono quindi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2019, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2020, la spesa sanitaria non va trasmessa tra quelle relative al 2019.

La trasmissione al STS dei dati relativi alle spese 2019 va effettuata entro il 31.1.2020 per la generalità dei soggetti obbligati.

Si ricorda che ai sensi del comma 5-bis dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al STS si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 472/97, con un massimo di € 50.000. In caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista (ossia entro l'1.4 / 29.4), la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000.

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che anche per **l'anno 2020 sia vietata l'emissione di fatture in formato elettronico se i relativi dati sono "da inviare" al sistema Tessera Sanitaria (TS).**

La formulazione della disposizione prevede che non si possono emettere fatture elettroniche con riferimento ai documenti i cui dati sono da inviare al Sistema TS; accogliendo le istruzioni del Garante della Privacy, le fatture devono essere emesse in formato cartaceo, in tutte le situazioni in cui i dati delle fatture medesime siano inviabili al sistema TS. Anche se il paziente ha espresso la propria opposizione all'invio al sistema TS, la prestazione dovrà essere documentata in formato cartaceo.

Sono estranee alla disciplina le operazioni che non hanno carattere sanitario: ad esempio, le prestazioni di carattere consulenziale, le docenze a corsi di formazione o aggiornamento o le cessini di beni ammortizzabili posseduti dal professionista o dall'istituto sanitario, che dovranno essere emesse a mezzo fattura elettronica.

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.